

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nelle persone dei signori magistrati:

1. dr. Giovanna Maria Rossi Presidente
2. dr. Anna Carla Catalano Consigliere rel.
3.dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.12.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2671/2015 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente p.t., nonché S.C.C.I. s.p.a. rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. L. Cuzzupoli e con lo stesso domiciliato in Napoli alla via De Gasperi, n. 55

APPELLANTE

E

Ericson Telecomunicazioni s.p.a.

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.02.2011 dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., in funzione del giudice del lavoro, l'Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. chiedeva l'accertamento negativo del credito preteso dall'Inps dell'importo di euro 13.361,62 a titolo di oneri per il collocamento in mobilità cd. Lunga del lavoratore dipendente Pontillo Francesco nel periodo 8.1.97 al 31.1.02.

Il Tribunale di S.Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.2440 dell'8.6.2015, dichiarò non dovute le somme richieste dall'Inps in quanto estinte per prescrizione.

Avverso tale pronuncia, con atto depositato presso questa Corte in data 17.07.2015, ha interposto gravame l'Inps, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con il conseguente rigetto della proposta domanda della Ericson per essere applicabile nella specie la prescrizione decennale.



Benchè ritualmente citata , la società appellata non si costituiva e rimaneva contumace. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la falsa applicazione dell'articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo il Tribunale sbagliato a qualificare gli oneri a carico delle imprese che collocano i propri lavoratori in mobilità come contribuzione previdenziale con applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per la contribuzione. Per l'Inps la parola generica "onere" avrebbe un contenuto più ampio di quello assegnato alla parola contribuzione.

Sul piano letterale è agevole rilevare anzitutto che le somme in oggetto previste dall'articolo 5 I. n. 223/1991 siano qualificate come "contributi" all'articolo 3, comma 3 della stessa legge 223.

Nella rubrica dell'art.5 I. 223/91 si parla di oneri (in generale) a carico del datore, per ricomprendervi il rispetto di ulteriori requisiti (di natura formale, procedurale e sostanziale) e non per distinguere le somme in questione dai contributi.

La Suprema Corte di Cassazione ha sempre qualificato come contributi le somme in questione, parificandone la disciplina a quella dei contributi sia ai fini del pagamento di essi da parte di società a capitale misto come i contributi dovuti per la cassa integrazione (Cass. 8591/17) sia ai fini di rilevarne la diversità dei rapporti contributivi e la irrilevanza del giudicato in relazione ai diversi periodi di debenza (Cass. sentenza n. 7981/2016) sia per inferire ai sensi dell'art. 7, commi 11 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che la contribuzione per l'indennità di mobilità non è dovuta dai datori di lavoro che non sono tenuti ai contributi per la disoccupazione involontaria (Sez. L, Sentenza n. 8212 del 08/04/2014) .

La Corte ha poi ritenuto che tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dall'art. 3 I. 335/95), alla quale non c'è dunque alcuna ragione logico-giuridica per non sottoporre anche le somme pagate dal datore per la collocazione in mobilità dei lavoratori.

Si è infatti affermato che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995 (Cass. 28605/18; Cass. 672/18).

L'appello va dunque respinto con conseguente conferma della sentenza .

Nulla per le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

rigetta l'appello ; nulla per le spese di lite.

Così deciso in Napoli, li 10.12.2018



Il Consigliere est.

(dr. Anna Carla Catalano)

Il Presidente

(dr. Giovanna Maria Rossi)

